

Cass. pen. Sez. III, (ud. 20-12-2004) 02-02-2005, n. 3368

Svolgimento del processo

1 - Con ordinanza del 6.10.2004 il tribunale di Milano ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta il 2.9.2004 dal g.i.p. dello stesso tribunale contro (omissis) per i seguenti reati: a) reclutamento, induzione e agevolazione della prostituzione, commesso con violenza (artt. 3, nn. 4 e 5, e 4 n. 1 legge 75/1958); b) riduzione in stato di schiavitù o servitù, commessa in danno di minore di anni diciotto e a scopo di sfruttamento della prostituzione (art. 600, comma 1, 2 e 3, cp.); c) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, commesso con violenza e minaccia in danno di più persone (artt. 3 n. 8 e 4 nn. 1 e 7 legge 75/1958).

Ha osservato il tribunale che risultavano gravi indizi di colpevolezza sulla base delle precise e coerenti dichiarazioni delle persone offese, che si confermavano a vicenda ed erano riscontrate anche dai risultati dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese da tale (omissis) che aveva aiutato le giovani (omissis) e (omissis) a sottrarsi al controllo dei loro sfruttatori.

In particolare, per quanto riguarda il delitto di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p., recentemente riformulato ad opera della legge 11.8.2003 n. 228, il giudice del riesame ha messo in evidenza che la riduzione in uno stato di soggezione continuativa, prevista e punita dalla norma, emergeva chiaramente dalle dichiarazioni rese dalle suddette (omissis) e (omissis) le quali avevano descritto la sistematica attività di violenza e di minaccia perpetrata dal (omissis) al fine di costringerle ad esercitare la prostituzione e approfittando del loro stato di necessità, derivante dall'essere clandestine in Italia e senza passaporto, sottratto loro dal medesimo (omissis) appena erano giunte in territorio italiano.

2 - Il (omissis) ha proposto personalmente ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.

2.1 - Col primo motivo lamenta una motivazione apparente in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 600 c.p., giacché il tribunale sul punto ha ommesso di indicare gli elementi fattuali in base ai quali ha ritenuto integrato il delitto medesimo;

2.2 - Col secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 600 c.p.. Premesso che la norma richiede una interpretazione rigorosa, sostiene che lo stato di necessità previsto dal secondo comma del predetto articolo va inteso nel senso indicato dall'art. 54 c.p., mentre il tribunale lo ha fatto scorrettamente coincidere con lo stato di straniero clandestino.

Motivi della decisione

3 - La legge 11.8.2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone, col suo art. 1, ha integralmente ridefinito il reato di riduzione in schiavitù, sostituendo il previgente art. 600 c.p. con il seguente art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù):

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di

inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il legislatore, nell'evidente intento di conferire determinatezza alla fattispecie abrogata, che puniva genericamente chiunque riduceva una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, ha descritto analiticamente la condotta materiale del reato, configurando un delitto a fattispecie plurima, che è integrato alternativamente:

a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di mera condotta, parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25.10.1926, ratificata con r.d. 26.4.1928 n. 1723, secondo il quale "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sui quali si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi";

b) dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (es. servitù per debiti) o a prestazioni sessuali, o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (es. servitù della gleba): si tratta in questo caso di un reato di evento a forma vincolata, in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

Il legislatore del 2003, nel definire l'evento, riprende in parte la nozione di servitù per debiti quella di servaggio o servitù della gleba definite rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 7.9.1956, ratificata con legge 20.12.1957 n. 1304. Aggiunge però l'accattonaggio e le prestazioni sessuali. Ma soprattutto richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, o approfittamento di situazioni di inferiorità o di necessità.

Lo stato di necessità come sopra previsto non è una causa di giustificazione del reato, bensì un elemento della fattispecie, e più precisamente un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente. Perciò, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la nozione di necessità non corrisponde a quella precisata nell'art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all'art. 1448 cod. civ. e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona. Infatti, come nel caso di rescissione del contratto per lesione, nella ipotesi di riduzione in schiavitù di cui si tratta si verifica una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitti per trarne vantaggio (si pensi proprio al caso di specie in cui l'imputato ospitava nella sua casa le donne immigrate clandestinamente e, approfittando del loro stato di precarietà, le costringeva a prostituirsi per il suo vantaggio).

4 - Tanto premesso, va respinto il secondo motivo di ricorso (n. 2.2), giacché correttamente il tribunale del riesame ha ritenuto che le straniere (omissis) e (omissis) versavano in uno stato di necessità, in quanto immigrate clandestine, private per giunta del passaporto. Di qui i gravi indizi di colpevolezza a carico del (omissis) il quale le costringeva alla prostituzione approfittando appunto

del loro stato di necessità, ma anche sistematicamente percuotendole e minacciandole (anche di morte).

Anche la prima censura appare chiaramente infondata, giacchè l'ordinanza impugnata ha puntualmente richiamato le dichiarazioni delle persone offese, i risultati dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e infine le dichiarazioni di tale (omissis) da cui risultavano in linea di fatto i comportamenti, di minaccia e violenza, tenuti dal (omissis) per costringere le donne alla prostituzione.

5 - Il ricorso va quindi respinto. Conseguenze ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. manda alla cancelleria per trasmettere copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario territorialmente competente.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005

MASSIMA

La legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone, ha integralmente ridefinito il reato di riduzione in schiavitù, riformulando in toto il previgente articolo 600 del c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), con l'evidente intento di conferire determinatezza alla fattispecie incriminatrice. Per l'effetto, è stata descritta analiticamente la condotta materiale del reato, configurando un delitto "a fattispecie plurima", che è integrato alternativamente: a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di "mera condotta", parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, ratificata e resa esecutiva in Italia con il regio decreto 26 aprile 1928 n. 1723, secondo il quale "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi"; b) dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (ad esempio, servitù per debiti) o a prestazioni sessuali o all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (ad esempio, servitù della gleba): si tratta in questo caso di un reato "di evento a forma vincolata", in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.